

Prot. 3087/24U.

PROVV. N. 170 /2024



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA**  
**PRESIDENZA**

**VARIAZIONE TABELLARE TEMPORANEA RELATIVA AL SETTORE DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

Il Presidente Mariella Roberti

Rilevato

Che dalle più recenti verifiche in ordine alle sopravvenienze nel settore civile è emerso l'aumento in misura esponenziale delle nuove iscrizioni in materia di protezione internazionale;

che, in particolare, nella materia della protezione internazionale dalle statistiche elaborate dal funzionario di cancelleria dr. Stefano Vicarelli risulta che per l'intero anno 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023) sono sopravvenuti 537 procedimenti mentre, per il periodo di otto mesi dell'anno successivo (01/01/2024 - 31/08/2024) sono stati iscritti 634 affari della stessa materia, così evidenziando un aumento nelle iscrizioni del 51,39 % (effettuate le operazioni di raffronto tra i primi 8 mesi dei due anni);

che, considerando anche le sopravvenienze in materia di famiglia e di responsabilità extracontrattuale (entrambe tabellarmente attribuite alla prima sezione), sta emergendo un divario apprezzabile tra le sopravvenienze della prima sezione civile e quelle della seconda civile, le due sezioni direttamente comparabili, non potendo operarsi un raffronto che coinvolga anche l'ulteriore sezione civile, la terza, per l'assoluta disomogeneità degli affari atteso che in questa sezione sono inserite la materia lavoro e previdenza (attribuita a tre giudici) e le materie esecuzioni e strumenti di risoluzione della crisi d'impresa (attualmente assegnate a due giudici oltre che al presidente risultando vacanti gli altri due posti in organico);

che, in particolare, per l'intero anno 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023) nella prima sezione risultano sopravvenute 1.786 nuove iscrizioni (comprendendo nel numero il settore della famiglia, della responsabilità extracontrattuale e della protezione internazionale) mentre nella seconda sezione civile ne sono sopravvenute 970; per i primi otto mesi dell'anno 2024 (01/01/2024 - 31/08/2024) nella prima sezione sono stati iscritti 1.077 nuovi affari mentre nella seconda sezione, nello stesso periodo, ne sono stati iscritti 644;

In occasione del progetto dell'Ufficio per il processo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del PNRR depositato in data 31/12/2021 (elaborato secondo una procedura partecipata), erano state introdotte alcune modifiche tabellari tendenti (limitando il richiamo a quelle che qui interessano) a concentrare nella prima sezione civile tutta la materia della protezione internazionale;

La scelta aveva lo scopo di liberare risorse per consentire alla seconda sezione civile di aggredire l'arretrato ultratriennale, gravante su quella sezione in misura maggiore rispetto alle altre, in ragione della materia attribuita (tutto il contenzioso non attribuito alla prima e/o alla terza sezione e, quindi, tutta la materia contrattuale e dei diritti reali) nonché di concentrare in capo a un'unica sezione una materia specialistica quale la protezione internazionale per realizzare una formazione specializzata da parte dei giudici addetti (con l'ausilio di funzionari UPP specificamente dedicati) vantaggiosa per la riduzione dei tempi di definizione;

La scelta effettuata ha rappresentato un indubbio risultato in termini di maggiore specializzazione e maturazione di competenze in relazione alla materia specialistica ma, nell'aumento esponenziale non previsto delle sopravvenienze, sta creando una disparità nel carico di lavoro della prima sezione che tabellarmente ha solo quattro posti in organico a fronte dei sei posti della seconda.

Dal secondo semestre dell'anno 2023 sono di fatto divenute operative le modifiche al procedimento in materia di famiglia introdotte dalla Riforma Cartabia ( per effetto dei termini a comparire quantificati in 60 giorni liberi tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza le prime udienze post riforma si sono tenute tra maggio e giugno 2023) che ha aumentato gli adempimenti per il giudice istruttore oggi giudice delegato (non è più prevista l'udienza presidenziale e gli ex provvedimenti presidenziali vengono emessi dal giudice delegato), tra i quali in primo luogo l'ascolto dei minori ultradodicesenni; sono inoltre aumentati i procedimenti cautelari in materia di famiglia sotto forma di "provvedimenti indifferibili", precedentemente non previsti perché la giurisprudenza non riteneva applicabile alla materia il ricorso all'art. 700 c.p.c. e gli unici procedimenti *latu sensu* cautelari erano gli ordini di protezione, introdotti con legge 154/2001.

Sempre dal secondo semestre 2023, la più costante applicazione da parte del Tribunale per i minorenni della modifica introdotta nell'art. 38 disp att. c.c. ( dalla l. 206/2002) ha determinato l'attribuzione alla prima sezione di tutti i procedimenti per sospensione o revoca della responsabilità genitoriale connessi con un procedimento separativo pendente (ovvero anche successivamente instaurato a quello dinanzi al Tribunale per i minorenni)

L'effetto congiunto delle nuove scansioni processuali, dei nuovi strumenti introdotti unitamente all'ampliamento di fatto della competenza ha chiaramente sottratto e sta tuttora sottraendo tempo e risorse alla trattazione degli altri procedimenti tra essi compresi quelli in materia di protezione internazionale, nonostante la proficua collaborazione dei funzionari dell'Ufficio per il Processo che sono stati specificamente formati e sono costantemente destinatari dei corsi di formazione EUAA.

Il confronto dei dati seguenti (effettuato sull'arco annuale rilevante anche per i programmi di gestione) rende palese il problema delineato:

Protezione internazionale tra l'01/07/2022 e il 30/06/2023

<b>Pendenti al 01.07.2022</b>	<b>Sopravvenuti nel periodo</b>	<b>Definiti nel periodo</b>	<b>Pendenti al 30.06.2023</b>
<b>475</b>	<b>656</b>	<b>584</b>	<b>547</b>

Protezione internazionale tra l'01/07/2023 e il 30/06/2024

<b>Pendenti al 01.07.2023</b>	<b>Sopravvenuti nel periodo</b>	<b>Definiti nel periodo</b>	<b>Pendenti al 30.06.2024</b>
<b>547</b>	<b>699</b>	<b>399</b>	<b>847</b>

A ciò si aggiunga l'aumento esponenziale dei primi 8 mesi dell'anno 2024 (proseguito anche nei mesi successivi) nonché la criticità ulteriore data dall'aumento della proposizione delle istanze cautelari nell'ambito della protezione internazionale. Si è infatti verificato un cambiamento di indirizzo da parte delle Commissioni territoriali che hanno adottato con più frequenza la scelta di dichiarare inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ovvero di rigettarla per manifesta infondatezza ( ai sensi dell'art. 35 bis l. 25/2008, la proposizione del ricorso dinanzi alla Sezioni specializzate dei tribunali sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ad eccezione, tra le altri ipotesi, dei casi in cui il provvedimento dichiara inammissibile la domanda o la rigetti per manifesta infondatezza perché il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro o perché è entrato illegalmente sul territorio nazionale). Ciò ha determinato l'impegno dei giudici sulla richiesta cautelare con diminuzione dei tempi disponibili per l'esame nel merito delle altre domande.

Se pure i dati di smaltimento dell'arretrato ultra-triennale e il miglioramento dei dati del cd. *disposition time* sono positivi e fondano buone previsioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR per il settore civile ( oltre che per il settore penale in questo momento non discussione) va indubbiamente affrontata la criticità indicata, suscettibile di creare a breve termine un arretrato non fronteggiabile.

In relazione alle questioni emerse sono stati sentiti tutti i giudici del settore civile nel corso delle riunioni del 13/11/2024 e del 19/11/2024. Nell'ambito di esse sono stati ampiamente discussi i dati e avanzate proposte.

Con tutti i giudici del settore civile sono state in definitiva concordate due scelte. La prima è equiparare il numero dei giudici che compongono le prime due sezioni aumentando di una unità i giudici della prima sezione e diminuendo di una unità i giudici della seconda così da portare entrambe le sezioni al numero di cinque. La soppressione di un posto nella seconda sezione non determina alcuna necessità di ricollocamento di giudici poiché per effetto del tramutamento interno della dr.ssa Di Maria al settore GIP GUP nel

mezzogiorno di settembre 2024 il suo posto è rimasto vacante. E' stata concordata la data dell'01/06/2025 come quella a partire dalla quale la variazione deve intendersi operativa.

La seconda riguarda la coassegnazione temporanea di due giudici della seconda sezione dichiaratisi disponibili, il dr. Luca Marzullo e il dr. Edoardo Postacchini, alla prima sezione civile limitatamente al settore della protezione internazionale ed esclusivamente, nell'ambito di esso, per la trattazione dei ricorsi ex artt. 32 e 35 d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 come modificato dal d.l. 17.02.2017 n. 13 convertito, con modificazioni, dalla l. 13.04.2017 n. 46. La coassegnazione sarà in misura paritetica con i magistrati della prima sezione (assegnazione quindi a ciascuno dei magistrati nella misura di 1/6 del totale), con esonero dall'assegnazione dei procedimenti cautelari nelle materie della seconda sezione, anche nella fase del reclamo, fatta salva la partecipazione ai collegi tabellari non nella veste di relatori.

Si è tenuto conto, nelle scelte operate, delle incertezze nascenti dagli imprevedibili tempi di istituzione del Tribunale Persone Minori e Famiglie che, già prorogato dal mese di novembre 2024 al mese di novembre 2025, non è certo sarà effettivamente istituito nell'anno 2025 nonché da quelle riguardanti gli aspetti procedurali della Protezione internazionale. La prima variabile non rende definitiva nel tempo la composizione della prima sezione civile con cinque magistrati (tutta la materia della famiglia sarà devoluta all'istituendo TPMF) ma la rende necessaria fino all'istituzione del TPMF stesso (data l'aumentata complessità della materia come prima indicato) mentre la seconda variabile che pure, dalle anticipazioni che sono emerse, non dovrebbe incidere sulle attuali sopravvenienze (si fa riferimento alla devoluzione alla Corte d'appello delle convalide dei trattenimenti dei CPR che non vengono trattate dal Tribunale di Perugia che non ha CPR sul suo territorio né è competente per altro territorio), non consente di escludere modifiche legislative e/o di orientamento delle Commissioni territoriali incidenti sulle sopravvenienze.

Questo Tribunale non ha poi mai beneficiato, pur avendone fatto richiesta, delle applicazioni straordinarie extradistrettuali previste per la trattazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale.

Va precisato che tutte le argomentazioni fino a ora esposte sono state riportate nelle riunioni del settore civile sopra richiamate e che le disponibilità fornite dai due magistrati sopra indicati e le scelte adottate sono state concordate come operative in via provvisoria in attesa di ulteriori modifiche in sede di redazione delle tabelle triennali (2026 – 2029) per le quali dovranno essere avviate altre riunioni a partire dal mese di gennaio 2025.

Appare applicabile l'istituto della coassegnazione temporanea già previsto nella risoluzione del 15/03/2017 del Consiglio Superiore della Magistratura (adottata a seguito dell'intervento legislativo di cui al d.l. 17/02/2017 n. 13), intitolata "Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi alla protezione internazionale" che non appare contraddetta dalla nuova circolare sulle tabelle, considerando che le dimensioni di questo Tribunale e le sopravvenienze nelle altre materie non consentono allo stato di destinare in via esclusiva i magistrati alla trattazione della materia in esame.

Va infine considerato che le preoccupazioni espresse nel corso delle riunioni da alcuni magistrati sul raggiungimento dell'obiettivo della diminuzione dell'arretrato ultratriennale nella misura prevista per i giudici della seconda Sezione civile potranno essere riesaminate nel corso delle riunioni che si terranno a partire dal mese di gennaio sulle nuove tabelle, anche all'esito dell'eventuale inserimento di alcuni dei posti vacanti di questo Tribunale (attualmente quattro) nella prossima prevista pubblicazione dei posti vacanti giudicanti di primo grado. Va comunque considerato che, fino a ora, sono stati raggiunti ottimi risultati sull'arretrato ultratriennale atteso che, alla data del 30/06/2024, i fascicoli ultratriennali iscritti fino al 2016, secondo il nuovo obiettivo al 31/12/2024, risultano diminuiti di oltre il 95% e sono numericamente contenuti se pure non azzerati. In particolare i due giudici resisi disponibili alla coassegnazione hanno entrambi ampiamente raggiunto l'obiettivo 31/12/2024.

Va infine precisato che l'urgenza delle questioni a cui la presente variazione tabellare intende dare risposta richiede che essa sia dichiarata immediatamente esecutiva per entrambi i profili di modifica.

Quanto all'aumento di una unità dei componenti della prima Sezione civile (e corrispondente diminuzione di una unità dei componenti della seconda Sezione civile) l'esigenza di immediata esecutività nasce dalla prevista pubblicazione dei posti giudicanti di primo grado nel mese di gennaio 2025. Ove, come auspicato, almeno due posti saranno destinati al Tribunale di Perugia diverrà urgente individuare i posti di destinazione nell'interesse dei magistrati richiedenti il trasferimento e, nel permanere dell'indicato livello di sopravvenienze del settore protezione internazionale anche per il terzo trimestre del 2024 (come sta emergendo dalle assegnazioni) si rende altamente probabile l'individuazione del quinto posto alla prima Sezione civile come una delle destinazioni.

Quanto alla coassegnazione dei due magistrati indicati appare chiaro, da quanto fin qui esposto, che quanto più sarà possibile effettuare un intervento tempestivo tanto più si riuscirà a contenere gli effetti negativi dell'aumento delle sopravvenienze.

P.Q.M.

DISPONE

A variazione delle tabelle attualmente in vigore, a partire dall'01/06/2025 le prime due Sezioni civili saranno entrambe composte da cinque giudici. La prima Sezione tratta le materie della famiglia, della protezione internazionale e della responsabilità extracontrattuale e la seconda Sezione le materie non trattate dalla prima e dalla terza sezione civile.

A partire dalla data di esecutività della presente variazione tabellare provvisoria e per un periodo di mesi sei alla prima Sezione civile sono coassegnati i giudici Luca Marzullo e Edoardo Postacchini provenienti dalla seconda Sezione civile, esclusivamente per la trattazione dei ricorsi ex artt. 32 e 35 d. lgs. d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 come modificato dal d.l. 17.02.2017 n. 13 convertito, con modificazioni, dalla l. 13.04.2017 n. 46 in misura pari ai componenti della prima Sezione civile così da ripartire le sopravvenienze aventi gli oggetti indicati nella misura di 1/6 per ciascuno dei giudici secondo il criterio della

rotazione già attualmente in vigore (dal più giovane al più anziano). I due giudici indicati, fino al 26/12/2024, per la trattazione della protezione internazionale parteciperanno ai seguenti collegi: il dr. Luca Marzullo al collegio Roberti Giglio Stramaccioni e il dr. Postacchini al collegio Roberti Muscato Micciché. A partire dal 27/12/2024 il dr. Marzullo parteciperà al primo collegio presieduto dalla dr.ssa Loredana Giglio (terzo componente dr.ssa Elena Stramaccioni) e il dr. Postacchini al secondo collegio presieduto dalla dr.ssa Gaia Muscato (terzo componente dr.ssa Ilenia Micciché).

#### DISPONE INOLTRE

L'esonero dall'assegnazione dei procedimenti cautelari, anche in fase di reclamo, nelle materie della seconda sezione ai dottori Marzullo e Postacchini, fatta salva la loro partecipazione al collegio della seconda sezione quali componenti non relatori.

Visti gli artt. 40 e 41 nuova circolare sulle tabelle approvata in data 26/06/2024  
dichiara

la presente variazione tabellare immediatamente esecutiva.

Si comunichi a tutti i Magistrati dell'Ufficio, al Procuratore della Repubblica, alla Dirigente Amministrativa, ai Capi area del settore civile e al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Perugia.

Si comunichi altresì al sig. Presidente della Corte di Appello di Perugia quale Presidente del Consiglio giudiziario per i profili di competenza ai sensi degli artt. 40 e 41 circolare sulle tabelle 26/06/2024.

Perugia 02 dicembre 2024

Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti

